



VASCO VANZINI

PREVENZIONE INCENDI REGOLE TECNICHE VERTICALI AUTORIMESSE

GUIDA RAGIONATA E COMMENTATA ALLA V.6 «AUTORIMESSE»



**PRONTO
GRAFILL**

Clicca e richiedi di essere contattato
per **informazioni e promozioni**

 **WEBAPP INCLUSA**
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

**GRAFILL**

SOMMARIO

▼	INTRODUZIONE	p.	5
1.	INQUADRAMENTO NORMATIVO	"	7
1.1.	Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.....	"	7
1.2.	Il D.P.R. n. 151/2011.....	"	8
1.3.	Il progetto «Codice di Prevenzione Incendi» (D.M. 3 agosto 2015).....	"	8
1.4.	I limiti del metodo prescrittivo.....	"	9
1.5.	Dal metodo prescrittivo al metodo prestazionale.....	"	10
1.6.	La struttura del Codice.....	"	11
1.7.	Le Regole Tecniche Verticali (RTV).....	"	13
1.8.	La fine del doppio binario (D.M. 12 aprile 2019).....	"	14
1.9.	Il nuovo allegato tecnico al Codice (D.M. 18 ottobre 2019).....	"	16
1.10.	Il decreto di allineamento delle Regole Tecniche Verticali (D.M. 14 febbraio 2020) e le Regole Tecniche Verticali del 2020.....	"	18
1.11.	La nuova Regola Tecnica Verticale V.6 «Autorimesse» (D.M. 15 maggio 2020).....	"	18
1.12.	La Guida commentata all'applicazione della V.6 «Autorimesse».....	"	21
2.	GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI	"	22
2.1.	Premessa.....	"	22
3.	V.6. AUTORIMESSE – GUIDA E COMMENTARIO	"	32
V.6.1.	Scopo e campo di applicazione.....	"	32
V.6.2.	Definizioni.....	"	33
V.6.3.	Classificazioni.....	"	35
V.6.4.	Valutazione del rischio di incendio.....	"	37

V.6.5. Strategia antincendio.....	p.	39
V.6.5.1. Reazione al fuoco.....	"	40
V.6.5.2. Resistenza al fuoco	"	43
V.6.5.3. Compartimentazione.....	"	46
V.6.5.4. Esodo	"	50
V.6.5.5. Gestione della sicurezza antincendio (GSA).....	"	55
V.6.5.6. Controllo dell'incendio.....	"	59
S.7. Rivelazione ed allarme	"	61
V.6.5.7. Controllo di fumi e calore.....	"	62
S.9. Operatività antincendio	"	64
V.6.5.8. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	"	66
V.6.6. Metodi	"	68
V.6.6.1. Scenari per la verifica della capacità portante in caso di incendio	"	68
4. LA WEBAPP INCLUSA.....	"	72
4.1. Contenuti della WebApp.....	"	72
4.2. Requisiti hardware e software	"	73
4.3. Utilizzo della piattaforma WEBAPP GRAFILL.....	"	73
4.4. Assistenza tecnica sui prodotti Grafill (TicketSystem).....	"	74

INTRODUZIONE

Il D.M. 15 maggio 2020 recante «*Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa*» è stato pubblicato sulla G.U. n. 132 del 23 maggio 2020, ed entrerà in vigore dopo centottanta giorni, il 19 novembre. L'allegato tecnico a tale Decreto, è la riscrittura della Regola Tecnica Verticale V.6 «*Autorimesse*», resasi necessaria per risolvere alcune condizioni che ne avevano limitato l'applicazione dal 2017 a oggi.

Il D.M. 15 maggio 2020 è la prima Regola Tecnica Verticale (RTV) oggetto di completa revisione, pubblicata dopo la profonda riscrittura del *Codice di Prevenzione Incendi*, avvenuta nel 2019, e dopo la pubblicazione del decreto di allineamento delle RTV al Codice: il D.M. 14 febbraio 2020.

Se il 2019 ha visto la fine del doppio binario per le attività non dotate di regole tradizionali di prevenzione incendi di carattere prescrittivo, e la contestuale affermazione della Regola Tecnica Orizzontale (RTO) di prevenzione incendi, le modifiche previste all'allegato tecnico del Codice dal D.M. 18 ottobre 2019, e alla V.6 autorimesse, con il D.M. 15 maggio 2020, consentiranno, entro la fine del corrente anno, di terminare la dualità esistente anche per tale attività, già dotata di regola tecnica verticale. L'articolo 3 comma 2 del D.M. 15 maggio 2020, infatti, prevede l'abrogazione del D.M. 1 febbraio 1986, recante «*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili*», che non potrà più essere utilizzato per le attività di nuova realizzazione. Nel caso di modifiche o ampliamenti di autorimesse esistenti al 19 novembre 2020, invece, si dovrà tenere conto di quanto indicato all'articolo 2, commi 3 e 4 del D.M. 3 agosto 2015, come modificato dal D.M. 12 aprile 2019, pertanto le norme tecniche contenute nel D.M. 15 maggio 2015 si dovranno applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare, mentre in caso di comprovata incompatibilità con gli interventi di modifica o ampliamento si continuerà ad applicare il D.M. 1 febbraio 1986, fatta salva la possibilità di applicare il D.M. 15 maggio 2020, integrato dal D.M. 18 ottobre 2019, all'intera attività.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

1.1. Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139

Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 recante «*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*», coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 (G.U. n. 144 del 23/06/2017) e dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 (G.U. n. 258 del 6/11/2018 – Suppl. Ordinario n. 52), è il provvedimento legislativo che attribuisce alla prevenzione incendi, funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, la competenza esclusiva al Ministero dell'interno, che la esercita attraverso le attività del Dipartimento e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le attività di prevenzione incendi prevedono, tra l'altro:

- l'elaborazione di norme;
- il rilascio di atti di autorizzazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, materiali e apparecchiature;
- la partecipazione all'attività normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;
- le attività di formazione, di addestramento, di aggiornamento e le relative attestazioni di idoneità.

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni da prevenire e specificano le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi (misure di prevenzione), nonché le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio (misure di protezione) attraverso sistemi, dispositivi e carat-

teristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti e compartimentazioni.

1.2. Il D.P.R. n. 151/2011

La necessità, rilevata a livello europeo, di coniugare l'esigenza primaria di tutela della pubblica incolumità, funzione di preminente interesse pubblico, con i principi generali dell'attività amministrativa: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, fissati per il nostro Paese dalla «Legge sul procedimento amministrativo» n. 241 del 7 agosto 1990, ha condotto, nel settore della prevenzione incendi, all'emanazione del D.P.R. n. 151/2011 «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

L'obiettivo della semplificazione del Procedimento è stato raggiunto attraverso l'applicazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, che ha portato alla suddivisione delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, nelle tre fasce di categoria A, B e C, al fine di modulare gli adempimenti di prevenzione incendi richiesti. L'obiettivo di assicurare tempi rapidi per l'avvio delle attività produttive, senza ridurre nel contempo il livello di sicurezza necessario, è invece stato conseguito attraverso il principio di sussidiarietà, che ha comportato il trasferimento di parte dei controlli, che venivano precedentemente effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai tecnici abilitati che ora devono asseverare la conformità delle attività soggette, alle norme e ai requisiti di Prevenzione Incendi e di Sicurezza Antincendio richiesti.

Il percorso virtuoso, intrapreso con il D.P.R. n. 151/2011, fondamentale provvedimento di carattere regolamentare, ha poi trovato il suo completamento nel progetto «Codice di Prevenzione Incendi», strumento tecnico attraverso cui si è perseguito l'obiettivo di economicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

1.3. Il progetto «Codice di Prevenzione Incendi» (D.M. 3 agosto 2015)

Il Codice di Prevenzione Incendi rappresenta un piano ambizioso, un'idea potente: l'elaborazione di uno strumento unico, in grado di contenere, in maniera organica, tutte le norme di prevenzione incendi esistenti, in grado

GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI

2.1. Premessa

Al fine di orientare convenientemente il lettore e rendere più rapido ed efficace lo studio dell'argomento, si è ritenuto utile riportare i termini e le definizioni maggiormente significativi che verranno utilizzati, tratti dal *Codice di Prevenzione Incendi*.

Le definizioni della RTO, per le attività di autorimessa, sono state integrate dal paragrafo V.6.2 della specifica RTV. Al fine del rapido rintracciamento verrà aggiunto a fianco della definizione il riferimento al paragrafo relativo. Quando si è ritenuto opportuno integrare la definizione della misura antincendio, con le caratteristiche richieste, descritte in altro Capitolo del Codice, si è provveduto a citare entrambi i riferimenti.

A

- **Affollamento** (G.1.9 punto 5): numero massimo ipotizzabile di occupanti.
- **Ambito** (G.1.7 punto 8): porzione delimitata dell'attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura.

Nota – L'ambito può riferirsi all'intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all'aperto, area sotto tettoia.
- **Area di influenza** di un elemento (G.1.7 punto 16): area i cui confini sono ottenuti dalla traslazione (*offset*) su un piano di riferimento dei confini dell'elemento ad una distanza detta raggio di influenza r_{offset} .

C

- **Capacità di compartimentazione in caso d'incendio** (G.1.12 punto 3): attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l'azione del fuoco, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai

V.6. AUTORIMESSE – GUIDA E COMMENTARIO

Di seguito, si riporta il testo della RTV con i relativi commenti, guida e approfondimenti.

V.6.1. Scopo e campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m².

Commento: l'articolo 3 comma 2 del D.M. 15 maggio 2020 prevede, a far data dal 19 novembre 2020, l'abrogazione del D.M. 1 febbraio 1986, recante «*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili*», che non potrà più essere utilizzato per le attività di nuova realizzazione. Nel caso di interventi di modifica, o di ampliamento di attività esistenti, invece, si dovrà tenere conto di quanto indicato all'art. 2, commi 3 e 4 del D.M. 3 agosto 2015, come modificato dal D.M. 12 aprile 2019, pertanto le norme tecniche contenute nel D.M. 15 maggio 2020 si dovranno applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare, mentre in caso di comprovata incompatibilità con gli interventi di modifica o ampliamento si continuerà ad applicare il D.M. 1 febbraio 1986, fatta salva la possibilità di applicare il D.M. 15 maggio 2020, integrato dal D.M. 18 ottobre 2019, all'intera attività.

Il Codice di prevenzione incendi e le Regole Tecniche Verticali ad esso collegate, non prevedono livelli di sicurezza differenti fra le attività nuove e quelle già in esercizio, pertanto la strategia antincendio e le misure di sicurezza individuate non devono tenere in conto della preesistenza dell'attività all'emanazione della norma e alla sua entrata in vigore.

Per quanto riguarda, invece, le autorimesse di superficie inferiore ai 300 m², possono applicarsi le norme tecniche riportate nell'allegato al D.M. 18 ottobre 2019 (RTO), così come previsto dall'articolo 2 comma 5 del D.M. 3 agosto 2015 come modificato dal D.M. 12 aprile 2019.

V.6.2. Definizioni

1. **Autorimessa:** area coperta, con servizi annessi e pertinenze, destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli.

Non sono considerate autorimesse le aree coperte destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli in cui:

- a) ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a due volte l'altezza del piano di parcheggio (es. box a schiera, piccole tettoie, ...);
- b) il ricovero sia destinato all'esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell'area (es. autosaloni, ...).

Nota – Per le autorimesse costituite da più compartimenti la classificazione può essere riferita anche a un singolo compartimento.

Commento: è stata eliminata la destinazione esclusiva dell'autorimessa al ricovero alla sosta e alla manovra di veicoli, aprendo così la strada ad utilizzi complementari pur se non preminenti, come cantinati o ambiti per servizi annessi il cui livello di rischio può essere considerato analogo a quello dell'autorimessa. Per gli autosaloni di superficie lorda superiore a 400 m², comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti si applica il Capitolo V.8 «Attività commerciali» del D.M. 14 febbraio 2020, per quelli di superficie inferiore si può applicare, come utile riferimento, il D.M. 18 ottobre 2019. È possibile avere nella stessa autorimessa, suddivisa in più compartimenti, una diversa classificazione. Ad esempio, una parte pubblica (classificabile B2), e una parte privata (classificabile A2), come nel caso di compartimenti di autorimessa riservati ai dipendenti e altri ai visitatori/clienti. In assenza di suddivisione in compartimenti, la classificazione viene determinata dalle caratteristiche prevalenti degli occupanti dell'attività considerata nel suo complesso. A tal fine si fa presente che la tabella S.4-13 del D.M. 18 ottobre 2019 prevede per le autorimesse private l'affollamento di una persona per ciascun veicolo parchato, e per le autorimesse pubbliche, l'affollamento di due persone per ogni veicolo parchato.

2. **Superficie complessiva dell'autorimessa:** superficie lorda dell'autorimessa al netto delle pertinenze compartimentate.

Nota – La superficie complessiva dell'autorimessa è data dalla somma delle superfici delle aree TA, TB e delle aree TM1 non compartimentate.

LA WEBAPP INCLUSA

4.1. Contenuti della WebApp

- **Banca dati con Normativa di riferimento, Circolari ministeriali, Chiarimenti e Linee guida**

La banca dati è consultabile attraverso un motore di ricerca e prevede aggiornamenti automatici per 365 giorni dall'attivazione della WebApp

- **Modulistica Prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco**

- MOD. PIN 1-2018 VALUTAZIONE PROGETTO
- MOD. PIN 2-2018 SCIA
- MOD. PIN 2.1-2018 ASSEVERAZIONE
- MOD. PIN 2.2-2018 CERT. REI
- MOD. PIN 2.3-2018 DICH. PROD.
- MOD. PIN 2.4-2018 DICH. IMP.
- MOD. PIN 2.5-2018 CERT. IMP.
- MOD. PIN 2.6-2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
- MOD. PIN 2GPL-2018 SCIA
- MOD. PIN 2.1 GPL-2018 ATTESTAZIONE
- MOD. PIN 2.7 GPL DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE
- DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA
- MOD. PIN 3-2018 RINNOVO PERIODICO
- MOD. PIN 3.1-2014 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO
- MOD. PIN 3 GPL-2018 RINNOVO PERIODICO
- MOD. PIN 3.1 GPL-2018 DICHIARAZIONE PER RINNOVO
- MOD. PIN 4-2018 DEROGA
- MOD. PIN 5-2018 RICHIESTA N.O.F.
- MOD. PIN 6-2018 RICHIESTA VERIFICA IN CORSO D'OPERA

- MOD. PIN 7-2018 VOLTURA
 - Richiesta di omologazione di porte resistenti al fuoco
 - Richiesta di benessere per i sipari di sicurezza
 - Autorizzazione dei laboratori di prova ai sensi del D.M. 26 marzo 1985
 - Richiesta omologazione estintori portatili
 - Rinnovo omologazione estintori portatili
 - Certificato di prova estintori portatili
 - Rapporto di prova estintori portatili
- **Glossario dei termini e delle definizioni maggiormente significativi**, tratti dal Codice di Prevenzione Incendi.

4.2. Requisiti hardware e software

- Dispositivo con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo
- Software per la gestione di documenti Office e PDF

4.3. Utilizzo della piattaforma WEBAPP GRAFILL

WEBAPP GRAFILL è una piattaforma per l'acquisto di **eBook GRAFILL Edizione tecnica** con modalità *on demand*.

La piattaforma **WEBAPP GRAFILL** consente di acquistare ed attivare in tempo reale eBook, software e /o raccolte di documenti editabili.

Attraverso il *Tool di assistenza*, disponibile su tutti i prodotti, è possibile ottenere assistenza tecnica e supporto.

Per entrare nella piattaforma **WEBAPP GRAFILL** ed utilizzare la **WebApp** acquistata procedere come segue:

- 1) Collegarsi al seguente indirizzo internet:

<https://webapp.grafill.it>

- 2) Cliccare su **[Accedi]**
- 3) Inserire *Username* e *Password* dell'account **grafill.it** che hai utilizzato per l'acquisto dell'ebook

- 4) Nella sezione **LE MIE APP** cliccare sulla copertina del prodotto acquistato e procedere all'uso della WebApp

4.4. Assistenza tecnica sui prodotti Grafill (TicketSystem)

L'assistenza tecnica (gratuita per 365 giorni dall'acquisto) è relativa esclusivamente all'installazione e all'avvio del prodotto (*non è prevista assistenza per il recupero dei dati*), se la configurazione hardware rispetta i requisiti richiesti.

L'assistenza *TicketSystem* è disponibile all'indirizzo **<https://www.supporto.grafill.it>**.

Effettuare il login al *TicketSystem* utilizzando i dati del profilo utente di www.grafill.it ed aprire un ticket seguendo le istruzioni.

La cronologia dei ticket resterà disponibile sulla schermata principale del *TicketSystem*.

